

COMUNE DI MASSA



Medaglia d'Oro al Merito Civile

## **Comune di Massa**

**Regolamento Comunale per la tenuta del registro della bigenitorialità**

**Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 del 16/05/2015.**

## Sommario

Art. 1 - Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità .....	1
Art. 2 - Criteri per l'iscrizione al registro.....	1
Art. 3 - Attestazione di iscrizione al registro .....	1
Art. 4 - Cancellazione dal Registro.....	1
Art. 5 - Azioni di promozione del Comune.....	2
Art. 6 - Trattamento dei dati personali .....	2
Art. 7 - Disposizioni finali.....	2

### **Art. 1 - Istituzione del registro per il diritto del minore alla bigenitorialità**

1. E' istituito presso il Comune di Massa il registro amministrativo per il diritto del minore alla bigenitorialità.
2. La disciplina comunale del diritto al minore della bigenitorialità ha rilevanza esclusivamente amministrativa.
3. L'istituzione del registro non contrasta *e non interferisce* con la vigente normativa in materia di anagrafe e di stato civile, con il diritto di famiglia o con altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualunque altra Pubblica Amministrazione.

### **Art. 2 - Criteri per l'iscrizione al registro**

1. Il minore può essere iscritto al registro a condizione che ne faccia richiesta almeno uno dei suoi genitori, che questi sia titolare della responsabilità genitoriale e che il minore sia residente nel Comune di Massa. Per godimento della responsabilità genitoriale s'intende che il genitore non sia stato raggiunto da provvedimenti giudiziari che ne comportino la sospensione o la decadenza; a tal fine il genitore richiedente dovrà presentare apposita autocertificazione.  
Con l'iscrizione del minore nel registro, questi, per i *soli* fini amministrativi e per l'interazione con i soggetti che orbitano attorno a lui, si considererà domiciliato presso le residenze di entrambi i genitori, come riportate nel registro.
2. La domanda di iscrizione al registro può essere presentata agli sportelli dell'ufficio preposto dai genitori anche disgiuntamente.  
Qualora la domanda sia inoltrata da uno solo dei due genitori, l'ufficio invierà apposita informativa all'altro genitore, mettendolo a conoscenza dell'avvenuta iscrizione. Trascorsi 45 giorni dall'invio dell'informativa senza che sia stata effettuata alcuna comunicazione in merito, l'iscrizione si intende confermata.
3. Nel caso in cui uno dei genitori trasferisca la residenza nel Comune di Massa da altro Comune, unitamente al figlio minore, l'ufficiale d'anagrafe provvederà a darne comunicazione con apposito modello nel quale sia possibile richiedere l'iscrizione al registro.
4. Contestualmente all'iscrizione al registro, il genitore acconsente alla comunicazione dei dati del registro ad altri Enti e Istituzioni che interagiscano con la vita del minore.

### **Art. 3 - Attestazione di iscrizione al registro**

1. Su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale verrà dato atto delle dichiarazioni rese dal o dai genitori al fine dell'iscrizione al registro del figlio minore.
2. L'attestato potrà essere consegnato solamente ai soggetti direttamente interessati.
3. L'attestazione rilasciata su richiesta degli interessati potrà essere utilizzata per i fini del presente regolamento o in ogni caso in cui si renda opportuno rendere nota la domiciliazione dei genitori rispetto al minore.

### **Art. 4 - Cancellazione dal Registro**

1. Nel caso in cui il Comune verifichi la perdita dei requisiti indispensabili per l'iscrizione al registro, si provvederà d'ufficio alla cancellazione dallo stesso.
2. E' compito di ciascuno dei due titolari della responsabilità genitoriale portare tempestivamente a conoscenza dell'Amministrazione Comunale e delle Istituzioni che orbitano attorno al minore, i provvedimenti giudiziari che comportino la perdita della responsabilità.

3. La cancellazione può avvenire anche su richiesta diretta del genitore che ne ha richiesto l'iscrizione.

#### **Art. 5 - Azioni di promozione del Comune**

Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al fine di agevolare i contatti con la famiglia del minore relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare.

#### **Art. 6 - Trattamento dei dati personali**

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo per il diritto dei minori alla bigenitorialità, viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A., o incaricati di pubblico servizio, ai fini della tutela dei diritti del minore nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

#### **Art. 7 - Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda ai successivi atti di organizzazione del registro.